

Codice A1604B

D.D. 5 maggio 2021, n. 279

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili - denominate Cali, Cassiun, Fondo, Pian del Rej, Pra d'la porta e Trucco - ubicate nel Comune di Traversella (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 279/A1604B/2021

DEL 05/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili - denominate Cali, Cassiun, Fondo, Pian del Rej, Pra d'la porta e Trucco - ubicate nel Comune di Traversella (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Traversella (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 22 gennaio 2021 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 22 gennaio 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle seguenti sei sorgenti che ricadono nel territorio del medesimo Comune di Traversella, in una fascia altimetrica compresa tra 790 e 1.250 metri s.l.m.:

- *Cali* - particella catastale n. 284 del foglio di mappa n. 8 - quota 790 metri s.l.m.;
- *Cassiun* - particella catastale n. 80 del foglio di mappa n. 2 - quota 970 metri s.l.m.;
- *Fondo* - particella catastale n. 430 del foglio di mappa n. 8 - quota 1.170 metri s.l.m.;
- *Pian del Rej* - particella catastale n. 84 del foglio di mappa n. 1 - quota 1.250 metri s.l.m.;
- *Pra d'la porta* - particella catastale n. 54 del foglio di mappa n. 5 - quota 1.090 metri s.l.m.;
- *Trucco* - particella catastale n. 11 del foglio di mappa n. 2 - quota 1.070 metri s.l.m..

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 6 novembre 2018 e 31 ottobre 2019, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento

regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata. In riferimento al titolo all'uso della risorsa dalle sei sorgenti la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato istanza in sanatoria alla Città Metropolitana di Torino in data 4 ottobre 2018.

La sorgente *Cali* è ubicata in località Madonna di Cali, in direzione Sud rispetto al concentrico comunale, ad una quota di circa 790 metri s.l.m.. L'ingresso del cunicolo che costituisce la captazione sorgentizia si inserisce nel contesto di depositi quaternari, ovvero nell'ambito della formazione definita come "*Morene antiche pre-wurmiane, ferrettizzate*"; il cunicolo si sviluppa dapprima in direzione verticale e quindi in direzione orizzontale, immorsandosi contro il versante e impostandosi, pertanto, all'interno del substrato roccioso pre-quaternario costituito dagli "*Gneiss biotitici dell'aureola di contatto della diorite*", afferenti alla Serie Sesia Lanzo e riconducibili al Pre-triassico.

La sorgente *Cassiun* è ubicata nei pressi della cava di sienite, ad Est della località Fornello, in direzione Nord Est rispetto al concentrico comunale, ad una quota di circa 970 metri s.l.m., nell'ambito della formazione definita come "*Diorite quarzifera anfibolitica biotitica di Traversella e Brosso*", afferente alla Serie delle Rocce massiccie intrusive.

La sorgente *Fondo* è ubicata nell'omonima frazione, in direzione Nord Ovest rispetto al concentrico comunale, ad una quota di circa 1.170 metri s.l.m., la sorgente *Pian del Rej* in località Fruini, ad una quota di circa 1.250 metri s.l.m. e la sorgente *Pra d'la porta* a valle di C.na Costa, ad una quota di circa 1.090 metri s.l.m., entrambe in direzione Nord rispetto al concentrico comunale; le tre sorgenti si collocano nell'ambito della formazione definita come "*Gneiss minuti, gneiss occhialini e micascisti*" afferenti alla Serie Sesia Lanzo e riconducibili al Pre-triassico.

La sorgente *Trucco* è ubicata a valle di C.na Costa, in direzione Est rispetto al concentrico comunale, ad una quota di circa 1.070 metri s.l.m., nell'ambito degli "*Gneiss biotitici dell'aureola di contatto della diorite*", afferenti alla Serie Sesia Lanzo e riconducibili al Pre-triassico.

Dal punto di vista geomorfologico, le captazioni in esame si impostano nell'ambito del settore terminale del bacino montano della Dora Baltea, in particolare nell'ambito del sottobacino del torrente Chiusella; la quasi totalità delle sorgenti si localizzano in contesti di rilievo modellato in roccia, mentre la sorgente *Cali* emerge da forme di accumulo di depositi di origine glaciale.

L'assetto idrogeologico locale è intimamente connesso alle caratteristiche geologiche e litostratigrafiche del territorio. Il substrato roccioso su cui si imposta la quasi totalità delle sorgenti è tipicamente contraddistinto da un carattere di impermeabilità; la presenza di sistemi di discontinuità tettoniche (faglie e fratture), tuttavia, può consentire l'instaurazione di una limitata circolazione idrica sotterranea, resa manifesta in superficie dalla presenza di sorgenti che hanno, in genere, portata modesta a causa della circolazione lenta che tende ad attenuarsi nel tempo. Il grado di permeabilità delle formazioni rocciose è pertanto funzionale al grado di fatturazione delle stesse ma, in linea generale, si può classificare come basso.

Le sorgenti *Trucco* e *Cassiun* e i relativi bacini di alimentazione non sono interessate da dissesti gravitativi. Il settore orientale del bacino di alimentazione della sorgente *Cali* interferisce con il perimetro di un dissesto classificato come "colamento lento". La sorgente *Pra d'la porta* e l'intero bacino di alimentazione della stessa ricadono all'interno del perimetro di un processo di dissesto classificato come "complesso", così come la sorgente *Pian del Rej* e il settore centro meridionale del bacino di alimentazione della stessa. Una porzione del bacino di alimentazione della sorgente *Fondo* interseca, invece, un settore di versante interessato da fenomeni di "crollo e ribaltamento".

Per le sei captazioni in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo

significativo, tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in tal caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato. Tuttavia, tenendo però conto delle caratteristiche degli acquiferi in cui si impostano, contraddistinti da una permeabilità di basso grado, l'assegnazione in un grado di vulnerabilità elevato a tutte le sorgenti è stato ritenuto eccessivamente cautelativo e pertanto la si è determinata in funzione delle caratteristiche degli stessi acquiferi e, a tal fine, è stata presa come riferimento la metodologia di classificazione della vulnerabilità secondo il metodo base *GNDCI-CNR*. A tutte e sei le captazioni in esame è stato assegnato un grado di vulnerabilità intrinseca basso degli acquiferi alimentanti, corrispondenti alle seguenti classi della metodologia:

- sorgente *Cassiun* - “rete acquifera in rocce ignee intrusive normalmente fessurate”;
- sorgenti *Cali*, *Fondo*, *Pian del Rej*, *Pra d'la porta*, *Trucco* - “circolazione idrica nelle fratture delle rocce metamorfiche di meso-catazona”.

Le proposte di definizione presentate sono state pertanto determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica bassa di ciascuna sorgente e le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, per una superficie di 0,023 ettari per ciascuna zona;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, per una superficie di 2,43 ettari per ciascuna zona.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria “*Elaborato n. A - STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E DELLE PRESE SUPERFICIALI - FASE B - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDRICHE - Oggetto: PLANIMETRIA DELL'AREA DI SALVAGUARDIA - COMUNE DI TRAVERSELLA - SORGENTI CALI, CASSIUN, FONDO, PIAN DEL REJ, PRA D'LA PORTA, TRUCCO - SCALA 1:2.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Per quanto riguarda i centri di pericolo individuati, nelle zone di rispetto ristrette delle sorgenti *Cali*, *Pian del Rej* e *Pra d'la porta* sono presenti alcuni tratti di viabilità e aree il cui uso del suolo ricade nella classe prato-pascoli con concimazione tradizionale con letame, per la regolamentazione delle quali è stato necessario prevedere la stesura di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, così come previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006; nelle aree delle sorgenti *Cali* e *Pra d'la porta* si rinvenivano anche fosse biologiche e/o Imhoff, pozzi neri a tenuta, dispersori (pozzi perdenti) o eventuali dispositivi di subirrigazione a servizio di edifici che non risultano collegati alla rete fognaria. L'area di salvaguardia della sorgente *Cassiun* interferisce con zone adibite ad attività estrattive e/o minerarie e alcuni tratti di viabilità. L'area di salvaguardia della sorgente *Trucco* interferisce con un tratto di rete viaria, mentre all'interno di quella della sorgente *Fondo* non sono presenti centri di pericolo.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, con nota in data 14 novembre 2018, ha trasmesso al Comune di Traversella (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sei captazioni potabili da sorgente ubicate nello stesso Comune di Traversella e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Traversella (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 20 febbraio 2019, ha richiesto alla S.M.A.T. S.p.A. di fornire dei chiarimenti e/o approfondimenti riguardo i seguenti elementi:

- la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi alimentanti le sorgenti dovrebbe essere considerata "elevata", dal momento che non sono disponibili dati per la valutazione del tempo di dimezzamento o la velocità di flusso; considerato che la modalità adottata per la valutazione del grado di vulnerabilità utilizza un metodo non previsto dal regolamento regionale 15/R/2006, le zone di rispetto e i relativi centri di pericolo devono pertanto essere rivisti attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- tra i centri di pericolo già presenti ed individuati nell'area di salvaguardia della sorgente *Cassiun* è segnalata un'attività di cava; per tale centro di pericolo è necessario integrare la documentazione con opportuni approfondimenti che valutino la modalità di trattamento delle acque di dilavamento dei fronti di cava e di piazzale, oltre che delle acque eventualmente utilizzate per le lavorazioni e, più in generale, la compatibilità fra il piano di coltivazione della cava e l'utilizzo della sorgente a scopo potabile, nonché le misure di messa in sicurezza.

La S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 24 ottobre 2019, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto da ARPA Piemonte nel parere di cui sopra.

In particolare, per quanto riguarda la valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi alimentanti le sorgenti, nel caso in esame, pur in mancanza di dati di portata monitorati su un periodo significativo, per determinarla è stato utilizzato un metodo che, sulla base dei dati utilizzati, ha dato risultati ritenuti affidabili in considerazione delle condizioni idrogeologiche locali.

Per quanto riguarda, invece, l'attività estrattiva interferente con l'area di salvaguardia della sorgente *Cassiun*, è stato eseguito un approfondimento tramite accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino per la consultazione dei documenti progettuali relativi alla coltivazione di una cava di materiale lapideo. In sintesi, la valutazione preventiva di potenziale interferenza tra l'attività estrattiva e l'esercizio della sorgente aveva già condizionato lo sviluppo stesso del progetto, secondo criteri che ne garantissero la compatibilità in termini di lavorazione e di regimazione delle acque superficiali, confermando la compatibilità dell'utilizzo potabile della captazione con l'esercizio delle attività di estrazione delle pietre ornamentali, in quanto già accertata nella documentazione preliminare alla concessione mineraria.

Il Settore A16.04B *Tutela delle acque* - esaminata la documentazione integrativa fornita e a seguito di considerazioni di merito - ha valutato congrui gli elementi integrativi e ritiene che, allo stato attuale, nulla osti alla prosecuzione del piano di coltivazione della cava e all'utilizzo della sorgente a scopo potabile, nel puntuale rispetto di alcune condizioni e prescrizioni specifiche che sono inserite nel presente provvedimento.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ivrea, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 24 dicembre 2019, ha evidenziato che le sorgenti in esame approvvigionano due distinte zone di utenza dell'acquedotto comunale di Traversella, convenzionalmente denominate Capoluogo e Fondo. L'acquedotto non è provvisto di impianti di trattamento di tipo chimico, mentre entrambe le zone di utenza sono dotate di sistemi di disinfezione dell'acqua mediante l'impiego di prodotti a base di cloro.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che, nell'ambito dei controlli ufficiali ex d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., di norma, verifica la qualità dell'acqua presso i punti di utenza e non presso le singole emergenze e, pertanto, i dati recenti disponibili sono per lo più relativi all'acqua risultante dalla miscelazione delle stesse, mentre risultano presenti dati antecedenti all'anno 2010 per le sorgenti *Cali*, *Cassiun*, *Pian del Rej* e *Trucco*.

Le analisi effettuate sui campioni prelevati nelle zone di utenza non hanno, di norma, riscontrato superamenti dei valori dei parametri chimici e chimico-fisici previsti dalla normativa vigente o situazioni di criticità mentre, dal punto di vista microbiologico, nel punto di utenza rappresentato dalla località Fondo e approvvigionata dall'omonima sorgente, si denotano, talvolta, superamenti di valori di parametro fissati dalla stessa normativa vigente in materia, relativamente a *batteri coliformi*, *Enterococchi* e *Escherichia coli*, in occasione di malfunzionamento del sistema di disinfezione.

In relazione alle sorgenti *Cali*, *Pian del Rej* e *Pra d'la porta*, nelle cui aree di salvaguardia sono diffuse attività silvo-pastorali, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, trovandosi in ambito montano, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per le aree di salvaguardia delle sorgenti in questione, caratterizzate dalla presenza di boschi, rocce affioranti e da una copertura arbustiva con la sola presenza di prato-pascoli e praterie destinati al pascolo estivo. In particolare, nell'area di salvaguardia della sorgente *Cali*, quasi l'intera superficie è occupata da prato-pascoli, castagneti e boschi di acero-tiglio-frassineti, in quella della sorgente *Pian del Rej*, oltre 80% della superficie presenta praterie rupicole, prati-pascoli e castagneti mentre nell'area di salvaguardia della sorgente *Pra d'la porta*, oltre il 50% della superficie è caratterizzata dalla presenza di prato-pascoli e castagneti e nella restante parte prevalgono boscaglie primitive e praterie rupicole.

In questi contesti morfologici la gestione agricola delle zone di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi alimentanti le sorgenti che, nel caso specifico, è stata classificata per tutte e tre le sorgenti come bassa e, conseguentemente, ricadono, per quanto riguarda gestione agricola, nella Classe 4; i terreni appartenenti a tale Classe hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, pertanto, una minima limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Per le altre sorgenti in esame, *Cassiun*, *Fondo* e *Trucco*, non sussistendo le casistiche d'impiego previste dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5, in data 4 febbraio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sei sorgenti potabili - denominate *Cali*, *Cassiun*, *Fondo*, *Pian del Rej*, *Pra d'la porta* e *Trucco* - ubicate nel Comune di Traversella (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade secondarie che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano le aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle zone di rispetto ristrette delle sorgenti *Cali* e *Pra d'la porta* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi

perdenti;

- si provveda a verificare l'attuale utilizzo della cava presente all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Cassiun*, ponendo particolare attenzione alla presenza di acque di dilavamento, ricaduta di polveri, transito di automezzi e uso di sostanze pericolose e ad appurare che vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza; nello specifico, per lo stoccaggio di eventuali solventi dovranno essere previsti bacini di contenimento impermeabili adeguati e si dovrà definire un piano di intervento/gestione atto a contenere il possibile inquinamento del suolo e sottosuolo in caso di sversamenti accidentali; l'attività estrattiva, inoltre, non potrà essere ampliata nell'area di salvaguardia individuata; nel caso in cui fosse ritenuto necessario, le competenti autorità dovranno valutare l'eventualità di limitare o far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio che interessano l'area di salvaguardia;
- si provveda a vietare il cambio di destinazione d'uso degli insediamenti di attività industriali esistenti che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del rischio;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole e agro-silvi-colturali nelle zone di rispetto ristrette delle sorgenti *Cali*, *Pian del Rej* e *Pra d'la porta* sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia stesse, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle zone di rispetto ristrette delle sorgenti *Cali*, *Pian del Rej* e *Pra d'la porta*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole e agro-silvi-colturali insistenti sulle zone di rispetto ristrette delle sorgenti *Cali*, *Pian del Rej* e *Pra d'la porta* potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista l'istanza in sanatoria con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino, in data 4 ottobre 2018, la domanda per ottenere la concessione di derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sei sorgenti potabili - denominate *Cali*, *Cassiun*, *Fondo*, *Pian del Rej*, *Pra d'la porta* e *Trucco* - ubicate nel Comune di Traversella;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 14 novembre 2018, con la quale è stata trasmessa al Comune di Traversella (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli

Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sei captazioni potabili da sorgente ubicate nello stesso Comune di Traversella e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 20 febbraio 2019 - prot. n. 15294;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 24 ottobre 2019, con la quale è stata integrata la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto nel parere dell'ARPA di cui sopra;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ivrea, in data 24 dicembre 2019 - prot. n. 00116615;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 21, in data 22 gennaio 2021, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 22 gennaio 2021 - prot. n. 0000218, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. Le aree di salvaguardia delle sei sorgenti potabili - denominate *Cali, Cassiun, Fondo, Pian del Rej, Pra d'la porta* e *Trucco* - ubicate nel Comune di Traversella (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nella planimetria "*Elaborato n. A - STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E DELLE PRESE SUPERFICIALI - FASE B - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDRICHE - Oggetto: PLANIMETRIA DELL'AREA DI SALVAGUARDIA - COMUNE DI TRAVERSELLA - SORGENTI CALI, CASSIUN, FONDO, PIAN DEL REJ, PRA D'LA PORTA, TRUCCO - SCALA 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto ristrette.

Per quanto concerne le attività agricole e agro-silvi-colturali che interessano le zone di rispetto ristrette delle sorgenti *Cali, Pian del Rej* e *Pra d'la porta*, i cui suoli ricadono in Classe 4, all'interno delle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto ristrette dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche l'eventuale fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti *fosfatici*, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia sarà attestata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii., o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione agli eventuali trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Negli areali interessati è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

E' vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a verde privato ed in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

E', inoltre, assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Traversella (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino;
- per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Traversella (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- affinché verifichi che la prosecuzione del piano di coltivazione della cava che ricade nell'area di salvaguardia della sorgente Cassiun non pregiudichi e comprometta l'utilizzo a scopo potabile della stessa; l'attività estrattiva, inoltre, non potrà essere ampliata nell'area di salvaguardia individuata e, nel caso in cui fosse ritenuto necessario, dovrà essere valutata l'eventualità di limitare o far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio che interessano la medesima area;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Traversella, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare l'attuale utilizzo della cava presente all'interno della zona di rispetto ristretta della

sorgente *Cassiun*, ponendo particolare attenzione alla presenza di acque di dilavamento, ricaduta di polveri, transito di automezzi e uso di sostanze pericolose e appurare che vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza; nello specifico, per lo stoccaggio di eventuali solventi dovranno essere previsti bacini di contenimento impermeabili adeguati e si dovrà definire un piano di intervento/gestione atto a contenere il possibile inquinamento del suolo e sottosuolo in caso di sversamenti accidentali; l'attività estrattiva, inoltre, non potrà essere ampliata nell'area di salvaguardia individuata; nel caso in cui fosse ritenuto necessario, valutare l'eventualità di far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio che interessano l'area di salvaguardia;

- vietare il cambio di destinazione d'uso degli insediamenti di attività industriali esistenti che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del rischio;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano le aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle zone di rispetto ristrette delle sorgenti *Cali* e *Pra d'la porta* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Elaborato_AdS.pdf

Allegato 

STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E DELLE PRESE SUPERFICIALI

FASE B - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDRICHE

Oggetto:

PLANIMETRIA DELL'AREA DI SALVAGUARDIA
COMUNE DI TRAVERSELLA
SORGENTI CALI, CASSIUN, FONDO, PIAN DEL REJ, PRA D'LA PORTA, TRUCCO

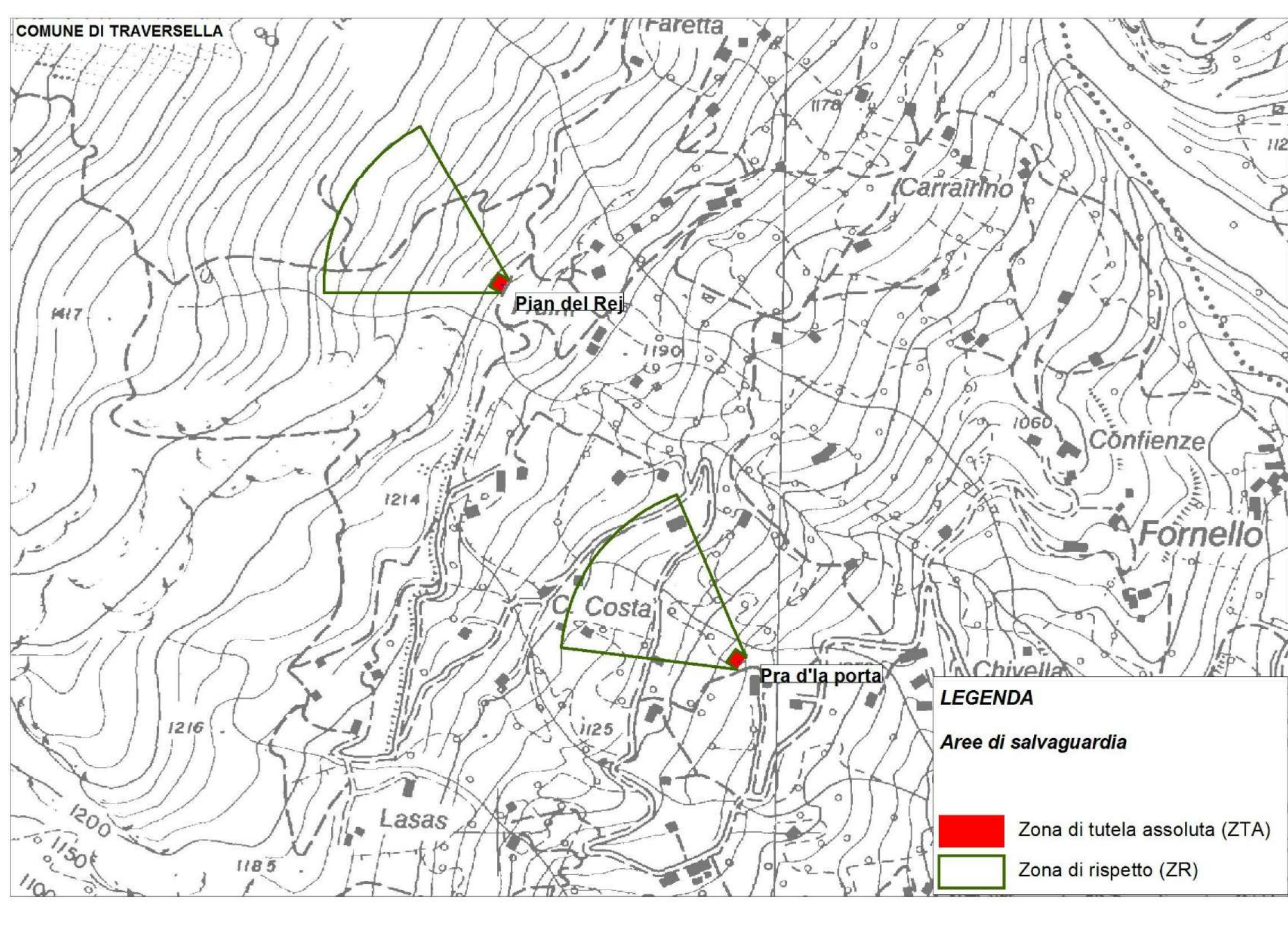
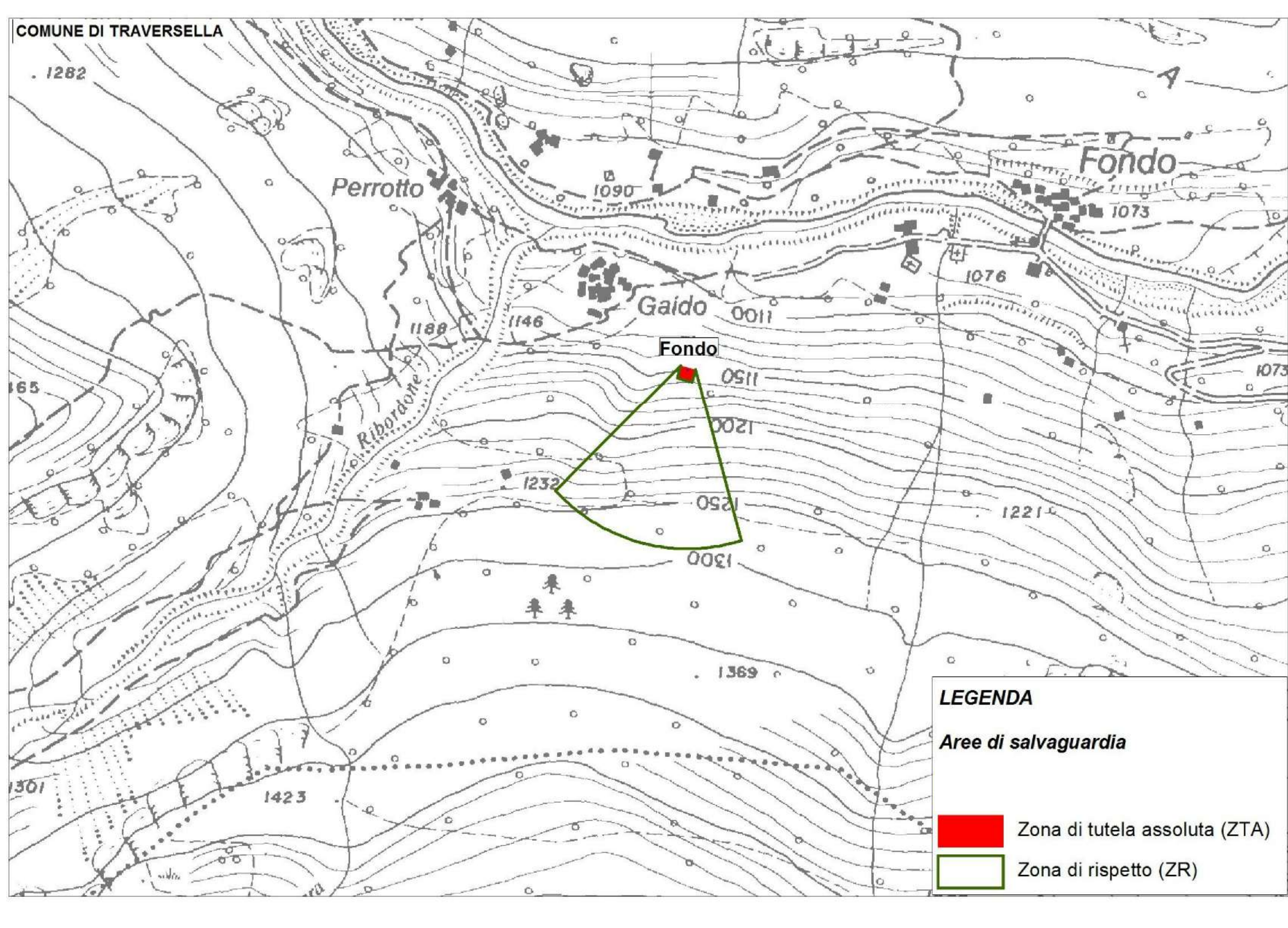
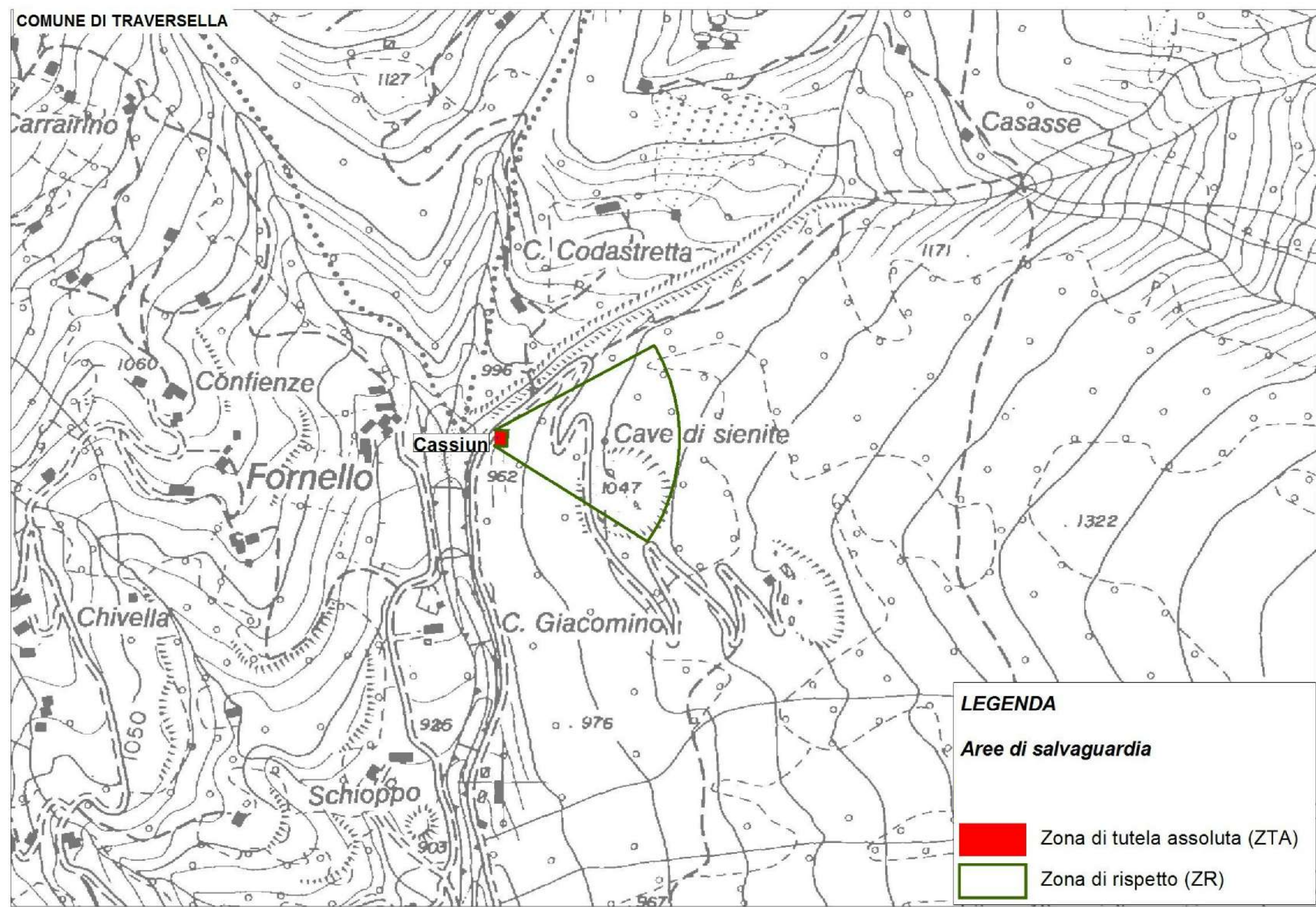
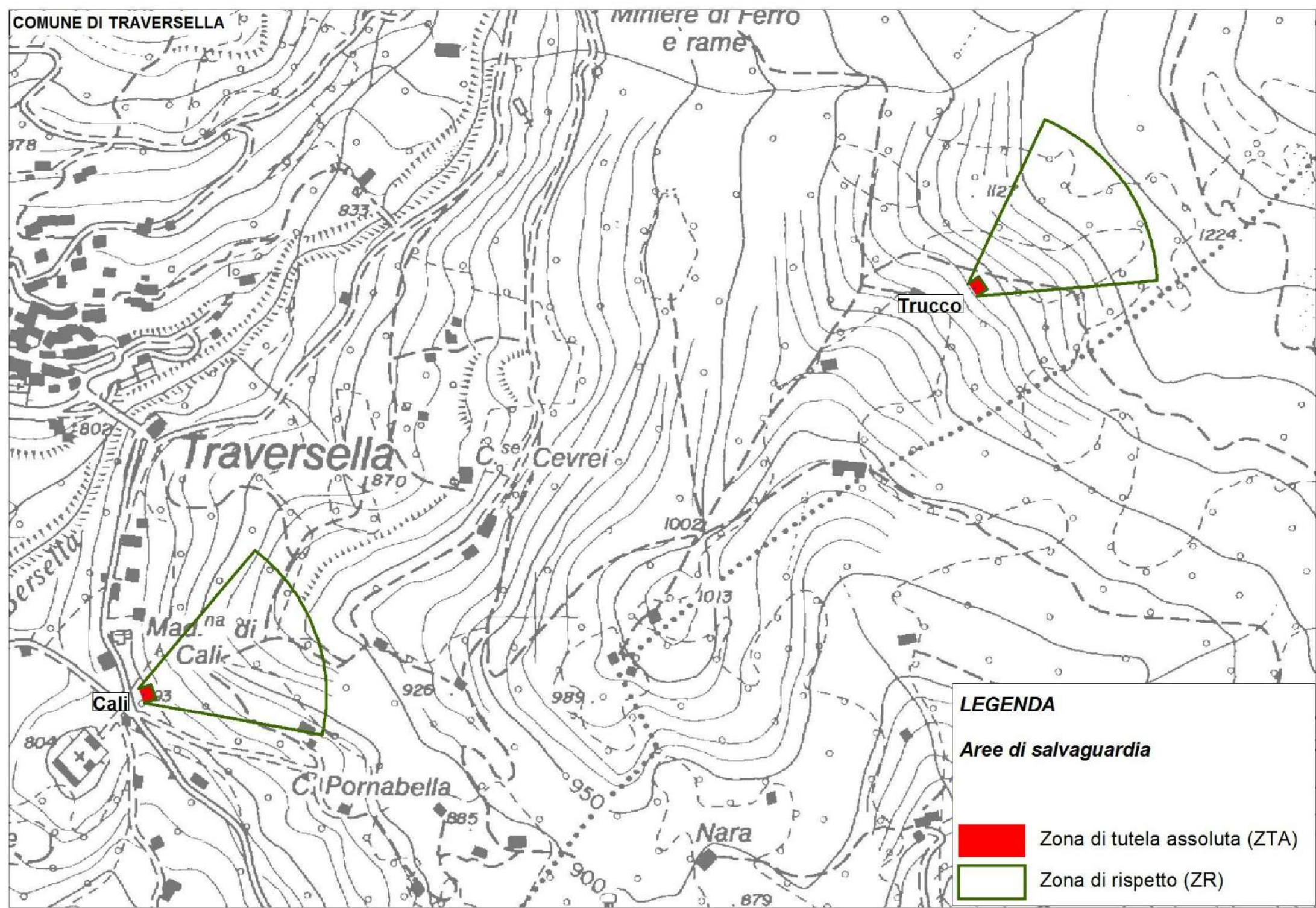
Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
0	19/11/2011	Geol. E. Cogo	Ing. M. Tuberga	Geol. N. Quaranta	
1	07/05/2013	Geol. E. Cogo	Ing. M. Tuberga	Geol. N. Quaranta	



IL DIRETTORE GENERALE

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Codifica Piano dei Conti:	Collaboratori:	Il Progettista:
Tipologia di spesa:		Dott. Nicola QUARANTA
Centro di Responsabilità:		GRG ingegneria s.r.l. C.so Unione Sovietica, 560 - 10135 TORINO Tel. 011 3913154 - Fax 011 3470903 e-mail: info@grgengineering.torino.it
Oggetto di controllo:		Allegato n. Elaborato n.
Divisione: 01		
Archivio file:		A



SORGENTE	ZTA	ZR
CALI	0,023	2,43
CASSIUN	0,023	2,43
FONDO	0,023	2,43
PIAN DEL REJ	0,023	2,43
PRA D'LA PORTA	0,023	2,43
TRUCCO	0,023	2,43

Sorgente	Lunghezza a monte del manufatto (m)	Lunghezza a valle del manufatto (m)	Lunghezza laterale al manufatto (m)
CALI	10	2	7,5
CASSIUN	10	2	7,5
FONDO	10	2	7,5
PIAN DEL REJ	10	2	7,5
PRA D'LA PORTA	10	2	7,5
TRUCCO	10	2	7,5

Foglio	Particella	Superficie in ZTA	Superficie in ZR	Destinazione urbanistica
A8	201	no	parziale	Area agricola
A8	208	no	parziale	Area agricola
A8	223	parziale	parziale	Area agricola
A8	225	parziale	parziale	Area agricola
A8	228	no	parziale	Area agricola
A8	231	no	parziale	Area agricola
A8	232	no	parziale	Area agricola
A8	233	no	totale	Area agricola
A8	234	no	totale	Area agricola
A8	235	no	totale	Area agricola
A8	236	no	totale	Area agricola
A8	237	no	totale	Area agricola
A8	238	no	parziale	Area agricola
A8	239	no	parziale	Area agricola
A8	240	no	parziale	Area agricola
A8	277	no	parziale	Area agricola
A8	278	no	parziale	Area agricola
A8	279	no	parziale	Area agricola
A8	280	no	parziale	Area agricola
A8	281	no	parziale	Area agricola
A8	282	no	parziale	Area agricola
A8	283	no	totale	Area agricola
A8	284	parziale	parziale	Area agricola
A8	285	parziale	parziale	Area agricola
A8	288	no	parziale	Area agricola
A8	289	no	parziale	Area agricola
A8	292	no	parziale	Area agricola
A8	330	no	totale	Area agricola
A8	339	no	parziale	Area agricola
A8	369	no	parziale	Area agricola
A8	373	no	parziale	Area agricola
A8	415	no	parziale	Area agricola

Foglio	Particella	Superficie in ZTA	Superficie in ZR	Destinazione urbanistica
2	60	parziale	parziale	Area agricola
2	66	no	parziale	Area agricola

Foglio	Particella	Superficie in ZTA	Superficie in ZR	Destinazione urbanistica
B8	162	parziale	parziale	Area a servizio impianti
B8	429	parziale	parziale	Area a servizio impianti
B8	430	parziale	parziale	Area a servizio impianti
B8	7	no	parziale	Area a servizio impianti

Codice comune	Foglio	Particella	Superficie in ZTA	Superficie in ZR	Destinazione urbanistica
L345	A2	11	parziale	parziale	Area agricola
L345	A2	63	parziale	parziale	Area agricola
L345	A2	67	no	parziale	Area agricola
N080	B1	14	no	parziale	Area agricola

Foglio	Particella	Superficie in ZTA	Superficie in ZR	Destinazione urbanistica
A5	8	no	parziale	Area agricola
A5	24	no	parziale	Area agricola
A5	25	no	totale	Area agricola
A5	29	no	parziale	Area agricola
A5	30	no	parziale	Area agricola
A5	31	parziale	parziale	Area agricola
A5	32	no	parziale	Area agricola
A5	37	no	parziale	Area agricola
A5	54	parziale	parziale	Area agricola
A5	72	parziale	parziale	Area agricola
A5	74	no	parziale	Area agricola
A5	75	no	parziale	Area agricola
A5	76	no	parziale	Area agricola
A5	77	no	totale	Area agricola
A5	78	no	parziale	Area agricola
A5	138	no	parziale	Area agricola
A5	139	no	parziale	Area agricola
A5	140	no	totale	Area agricola
A5	142	no	parziale	Area agricola
A5	143	no	parziale	Area agricola

Foglio	Particella	Superficie in ZTA	Superficie in ZR	Destinazione urbanistica
1	84	parziale	parziale	Area agricola

